

### 1 L'oggetto del diritto ecclesiastico

Il **diritto ecclesiastico** è quel ramo del sapere giuridico, più nel dettaglio del diritto pubblico, che comprende le norme che l'ordinamento giuridico emana col fine di regolare il **fenomeno religioso** nel suo complesso e i **rapporti tra lo Stato e le varie confessioni religiose**.

- Il diritto ecclesiastico deve essere tenuto **distinto dal diritto canonico**, che comprende l'insieme delle norme che la Chiesa Cattolica adotta per regolamentare aspetti ad essa conferenti;
- deve essere altresì tenuto distinto dagli ordinamenti giuridici interni ad altre confessioni religiose.

Possiamo, senza dubbio, asserire che tale branca giuridica:

- **Non** faccia parte del **diritto internazionale**, giacché esso racchiude esclusivamente norme si rivolgono a Stati ed organizzazioni da considerarsi quali enti sovrani;
- Sia un ramo del **diritto pubblico**, dal momento che contempla diritti soggettivi di carattere pubblico appartenenti a persone fisiche o giuridiche che vivono nell'organizzazione statale;
- Faccia parte del **diritto interno**, trattandosi di un complesso di leggi vigenti all'interno dell'ordinamento statale;
- Non sia conosciuto in ogni ordinamento: invero, la materia del rapporto Stato-confessioni religiose è nel nostro ordinamento collocata per lo più nell'ambito del diritto costituzionale, afferente la disciplina relativa al divieto di discriminazioni in materia di credo religioso, alla libertà di coscienza, di culto, di associazione e riunione, tra le altre.

Il fenomeno religioso si manifesta attraverso vari aspetti, quali, a titolo esemplificativo, la libertà religiosa, l'esercizio del culto, il ruolo delle confessioni nella vita sociale, il regime del patrimonio ecclesiastico etc. Tutti aspetti che rendono necessario l'intervento dello Stato col fine, in particolare, di evitare potenziali contrasti tra le norme giuridiche sue proprie e le norme interne alle confessioni.

In base al ruolo che lo Stato assume rispetto al fenomeno religioso si distingue principalmente tra:

- **Stato confessionale:**
  - che si realizza quando si riconosce ad una determinata religione il ruolo di **religione di Stato**, assumendo una posizione di mera tolleranza verso la presenza di altre confessioni oltre quella cui è accordata una istituzionale preferenza.
  - **Stato teocratico:**
    - in questa forma di Stato (che letteralmente significa “*governo di Dio*”) l’autorità dello Stato e quella religiosa sono riunite in una sola; quindi, **il governo dello Stato coincide con quello religioso**.
- **Stato laico:**
  - sebbene il concetto di **laicità** non assuma valenza univoca, una caratteristica comune ad ogni forma di Stato laico è la separazione tra la sfera temporale e quella religiosa, quindi **autonomia** rispetto all’autorità religiosa e **aconfessionalità** dello Stato, che non attribuisce alcuna preferenza ad un ordinamento confessionale rispetto ad altri, assicurando pertanto la **parità**.
  - Detto ciò, si distinguono **forme di laicità negativa**, che si realizzano quando lo Stato assume un atteggiamento di indifferenza verso il fenomeno religioso che rimane circoscritto nella sfera privata, e **forme di laicità positiva**, dove, ferma la separazione tra i due ordini, lo Stato si impegna a promuovere il fenomeno religioso (ed è la forma di laicità propria dell’odierno Stato italiano).
  - Ciò premesso in termini generali, occorre sin d’ora rilevare come il **nostro ordinamento attuale** possa definirsi di carattere **laico**, e questo è possibile ricavarlo in prima battuta dai seguenti articoli presenti nella carta costituzionale:
    - **art. 3 Cost.**, che stabilisce che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di religione;
    - **art. 8 Cost.** in base al quale tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
  - Difatti, lo Stato italiano ha stipulato un concordato regolante i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, mentre con le altre religioni è avvenuto ad una serie di intese volte a regolamentare i rapporti con ciascun credo religioso.

## 2 Lo Stato e la Chiesa Cattolica

Per quanto concerne l’atteggiamento assunto dallo Stato italiano nei confronti del fenomeno religioso non si può prescindere dall’analisi dei suoi rapporti con la Chiesa cattolica.

In merito, si possono distinguere diverse tappe:

- Con l'**unità d'Italia**, lo Statuto Albertino, divenuto Carta fondamentale, proclamava la religione cattolica religione di Stato, adottando un regime di mera tolleranza nei confronti delle altre confessioni (**Stato confessionale**).
- Nonostante il proclamato confessionismo di Stato, i rapporti tra l'autorità statale e la Chiesa cattolica sono regolamentati in via unilaterale, come emerge con la promulgazione della legge delle guarentigie, e ciò porta ad un **periodo di ostilità** che si conclude nel 1929.

Dall'Unità d'Italia, risalente, come noto, al 1861, il diritto ecclesiastico ha attraversato essenzialmente **tre fasi**:



- La **fase liberale**, collocabile dal 1861 al 1929;
- La **fase dei Patti Lateranensi** (1929-1948);
- Il periodo dell'avvento della **Costituzione repubblicana**, caratterizzato dall'affermazione del concetto di laicità dello Stato nei rapporti con il fenomeno religioso e dalla contrattazione bilaterale ispirata al principio pattizio di cui agli artt. 7 e 8 Cost.

Dopo la proclamazione del Regno d'Italia (nel 1861) era stata avviata una politica eversiva nei confronti del clero (con le **leggi eversive** lo Stato aveva espropriato la Chiesa dell'enorme patrimonio dalla stessa accumulato); rimaneva, inoltre, aperta la c.d. **questione romana**, risolta con l'occupazione di Roma del 1870 (attraverso la celebre breccia di Porta Pia), con annessione al Regno d'Italia delle relative province.

Successivamente si arriva alla **legge delle guarentigie**: un provvedimento legislativo emanato il 13 maggio 1871 dal Regno d'Italia (per regolamentare i rapporti tra lo Stato e la Chiesa) sulle *prerogative del sommo Pontefice e della Santa Sede, e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa*.

Tuttavia, tale legge non incontrò il favore della Santa Sede in quanto, avendo carattere unilaterale, il legislatore italiano avrebbe potuto modificare il contenuto agevolmente, senza alcuna garanzia per la Chiesa che, conseguentemente, non vedeva tutelata la propria posizione.

- Il suddetto periodo di ostilità giunge al termine con i **Patti Lateranensi** del 1929 con i quali viene, in particolare, affermato il principio confessionale in base al quale la **religione cattolica è la sola religione dello Stato** e viene riconosciuta **personalità internazionale allo Stato della Città del Vaticano**, oltre al riconoscimento di una serie di prerogative per gli organi della Chiesa.
- Con l'avvento della **Costituzione repubblicana**, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, vengono sanciti importanti principi, quali: il **principio di uguaglianza**, la **libertà religiosa**, il **pluralismo** confessionale, il **principio pattizio** (da cui consegue la **bilateralità** dei rapporti tra Stato e

Chiesa) e il **principio di laicità** (seppur non espresso). Principi che mettono in dubbio la conformità alla Costituzione di parte del contenuto del concordato del 1929.

- Le importanti modifiche introdotte con la Carta Costituzionale rendono necessaria una revisione della regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa e ciò avviene con l'**Accordo di Villa Madama del 1984**, che modifica il concordato del 1929, e determina, tra l'altro, **l'abolizione del confessionismo di Stato**.

### 3 I Patti Lateranensi

Il desiderio della Chiesa di vedere salvaguardata la propria posizione giuridica, delineata in modo unilaterale da parte dello Stato con la legge delle guarentigie – e per questo non accolta dal Pontefice Pio IX –, trova terreno favorevole con l'instaurazione del regime fascista.

L'11 febbraio 1929 si arriva alla **stipula dei Patti Lateranensi**, firmati, presso il palazzo del Laterano (da qui il nome dei Patti), dal capo del governo Benito Mussolini e dal Cardinale Pietro Gasparri (in rappresentanza della Santa Sede).

I Patti lateranensi erano così suddivisi:

- Il **TRATTATO** (27 articoli), che riconosceva l'indipendenza e la sovranità della Santa Sede che fondava lo Stato della Città del Vaticano, cui viene riconosciuta personalità internazionale; il Trattato constava, inoltre, di quattro allegati, tra i quali la **Convenzione finanziaria** tesa a definire le questioni economiche ancora pendenti tra lo Stato e la Chiesa in particolare a seguito della legislazione eversiva.



**ART. 1:** *“L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1° dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato”.*

**ART. 2:** *“L'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo”.*

Tra i punti principali del Trattato:

- il riconoscimento della religione cattolica come religione di Stato;
- la nascita della Stato Città Del Vaticano, con personalità giuridica internazionale;
- il riconoscimento da parte della Santa Sede del Regno d'Italia con Roma capitale;
- la sovranità della Santa Sede sulla città del Vaticano in conformità alle norme di diritto internazionale;

- la sacralità e inviolabilità del Pontefice;
- l'autonomia degli enti centrali della Chiesa cattolica "esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano";
- il diritto di legazione alla Santa Sede;
- l'affermazione del regime giuridico di Piazza San Pietro;
- riconoscimento di una serie di proprietà della Santa Sede;
- il riconoscimento dell'efficacia giuridica delle sentenze e dei provvedimenti emanati dalle autorità ecclesiastiche circa persone ecclesiastiche e religiose.

○ Il **CONCORDATO**, (45 articoli) che regola i rapporti tra lo Stato italiano e la Santa Sede.

Come si legge nella premessa al Concordato: *"fin dall'inizio delle trattative tra la Santa Sede e l'Italia per risolvere la «questione romana» la Santa Sede stessa ha proposto che il Trattato relativo a detta questione fosse accompagnato, per necessario complemento, da un Concordato, inteso a regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia".*

Tra i punti principali del concordato, si citano:

- il riconoscimento alla Chiesa Cattolica del libero esercizio del potere spirituale e del libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del concordato;
- la libertà delle comunicazioni e della corrispondenza senza ingerenze del governo italiano;
- l'esenzione dall'ufficio di giurato per ecclesiastici e religiosi;
- garanzie a favore degli edifici di culto;
- riconoscimento degli effetti civili del matrimonio canonico con la disciplina del matrimonio concordatario;
- l'insegnamento della dottrina cristiana-cattolica come fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica.

Ai Patti lateranensi si è data attuazione mediante le leggi del 27 maggio 1929, nn. 810, 847 e 848.

#### 4 La legge sui culti ammessi

Con la L. 24 giugno 1929 n. 1159 contenente *"Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi"* viene dettata la disciplina in merito alle confessioni religiose diverse dalla cattolica.



**ART. 1, L. N. 1159/1929:** “Sono ammessi nel Regno culti diversi dalla religione Cattolica Apostolica e Romana, purché non professino principi o non seguano riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume. L’esercizio, anche pubblico, di tali culti è libero”.

**ART. 3, L. N. 1159/1929:** “Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate al Ministero della giustizia e degli affari di culto per l’approvazione. Nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l’approvazione governativa”.

Tale legge è ancora in vigore e opera con riguardo alle confessioni religiose che non hanno stipulato una intesa con lo Stato.

## 5 L’avvento della Costituzione e l’Accordo di Villa Madama

Con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il 1° gennaio 1948, sorge l’esigenza di modifica del concordato del 1929: infatti, è da subito evidente la non compatibilità di numerose disposizioni del concordato con i principi sanciti nella Carta fondamentale, quali, *in primis*: il principio di uguaglianza, del pluralismo confessionale, della libertà religiosa e della libertà di pensiero. Da ciò, scaturirono una serie di pronunce di incostituzionalità delle leggi di attuazione dei Patti lateranensi.

### ESEMPIO:

*La Corte Costituzionale, con sentenza 22 gennaio - 2 febbraio 1982, n. 18, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1 legge 27 maggio 1929, n. 810 limitatamente all’esecuzione data all’art. 34, comma 6, del Concordato, e dell’art. 17, comma 2, della legge 27 maggio 1929, n. 847 nella parte in cui le norme suddette non prevedevano che alla Corte d’appello, all’atto di rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, spettasse accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici fosse stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la sentenza medesima non contenesse disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano. Ancora, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 legge 27 maggio 1929, n. 810 limitatamente all’esecuzione data all’art. 34, co. 4, 5 e 6 del Concordato, e dell’art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 nella parte in cui le suddette norme prevedevano che la Corte d’appello potesse rendere esecutivo agli effetti civili il provvedimento ecclesiastico, col quale era accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, e ordinare l’annotazione nei registri dello stato civile a margine dell’atto di matrimonio.*

A ciò si aggiunge il **mutato quadro socio-politico del dopoguerra** e, in generale, le trasformazioni che hanno segnato l'Italia nei decenni seguenti, nonché le aperture registrate da parte della Chiesa in occasione del Concilio Vaticano II.

Pertanto, per risolvere le evidenti difformità tra la Costituzione e i principi del Concordato del '29, si rende necessaria una revisione di quest'ultimo, giungendo, così, alla stipula da parte dello Stato Italiano e della Chiesa **dell'Accordo di Villa Madama del 1984**, anche noto come nuovo concordato.

### **Struttura del nuovo concordato:**

#### **● Preambolo:**

*“La Santa Sede e la Repubblica italiana tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi con il Concilio Vaticano II, avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico;*

*considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'art. 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale; hanno riconosciuto l'opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense”.*

#### **● Testo del nuovo concordato (14 articoli):**

- Art. 1: sancisce l'indipendenza e la sovranità dei due ordinamenti, Stato e Chiesa.
- Art. 2: in merito alle garanzie in ordine alla missione della Chiesa cattolica.
- Art. 3: sulla libera organizzazione ecclesiastica in Italia.
- Art. 4: Immunità e privilegi per gli ecclesiastici.
- Art. 5: garanzie per gli edifici di culto.
- Art. 6: le festività religiose.
- Art. 7: gli enti ecclesiastici.
- Art. 8: sugli effetti civili del vincolo matrimoniale celebrato in forma canonica.
- Art. 9: l'istituzione di scuole e la parificazione delle stesse alle scuole pubbliche.
- Art. 10: la parificazione delle qualifiche e dei diplomi ottenuti nelle scuole ecclesiastiche.
- Art. 11: l'assistenza spirituale.

- Art. 12: Il patrimonio artistico e religioso.
- Art. 13: il valore giuridico del nuovo Accordo.
- Art. 14: la commissione paritetica.

#### ● **Protocollo addizionale**

Contiene, in 7 punti, delle dichiarazioni, di comune intesa, volte ad assicurare la corretta applicazione e interpretazione dei Patti lateranensi e delle modifiche concordate.



### Quali sono le modifiche più importanti apportate con l'Accordo del 1984?

In primo luogo, rileva certamente:

#### ● **l'abrogazione formale del principio del confessionismo di Stato.**

Tale importante novità emerge dal protocollo addizionale al nuovo concordato, che, infatti, in merito all'art. 1 chiarisce che *"Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano"*.

La nuova posizione dello Stato che da confessionale si pone come neutrale (sebbene nel senso che vedremo, v. infra) comporta altresì una maggiore autonomia della Chiesa che si manifesta anche nella

#### ● **piena libertà riconosciuta alla stessa nella nomina degli uffici ecclesiastici.**

Ancora, significative sono le modifiche che si registrano con riguardo al matrimonio canonico.

Infatti,

- se l'art. 34 del concordato del '29 sanciva il **carattere indissolubile del matrimonio**, questo riferimento **scompare** e l'art. 8 dell'accordo di Villa Madama si limita a riconoscere allo stesso gli effetti civili, ribadendo peraltro i casi in cui la trascrivibilità non è comunque possibile, e dei quali la Santa Sede è chiamata a prendere atto.



**ART. 8, PAR. 1, NUOVO CONCORDATO:** *"Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale (...)"*.

Inoltre,

#### ● **a seguito della revisione dell'84 viene meno la riserva di giurisdizione ecclesiastica in merito alla nullità del matrimonio.**

Non meno significative, poi, sono le modifiche intervenute con riguardo all'**istruzione religiosa**.

- Se con il concordato del '29 l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la tradizione cattolica era obbligatorio, l'art. 9 del nuovo concordato prevede il **diritto di non avvalersi** di suddetto insegnamento.



Si segnala, altresì, per quanto concerne il **sostentamento del clero** (una volta abolito l'antico sistema dei supplementi di congrua) la novità introdotta con la L. n. 228/1985 – in attuazione della delega data con gli accordi di Villa Madama – che ha introdotto il sistema dell'otto per mille alla chiesa cattolica e la detraibilità dal reddito imponibile delle donazioni della Chiesa.

## 6 Le fonti del diritto ecclesiastico

- La **Costituzione**, che al fenomeno religioso ha dedicato espressamente diverse disposizioni:
  - art. 3 che sancisce il principio di uguaglianza senza distinzioni, tra l'altro, di tipo religioso;
  - art. 7, principio pattizio;
  - art. 8 in merito al pluralismo confessionale;
  - artt. 19 e 20 sulla libertà religiosa;
  - art. 33, in merito alla libertà di insegnamento.

Alle menzionate norme si aggiungono altri articoli che si riferiscono al fenomeno religioso sebbene in forma indiretta: artt. 2, 17, 18, 21.

- **Fonti pattizie:**
  - Patti Lateranensi;
  - Accordo di Villa Madama.

- **Leggi statali:**

La categoria comprende sia testi normativi di contenuto più generale, dunque non specificamente riferibili al settore religioso ma che su di esso incidono anche in via indiretta, che testi specifici, quindi settoriali.

Si possono citare, in particolare, le fonti statali di origine concordataria, quali:

- la l. n. 810/1929 di esecuzione dei Patti lateranensi;
- la l. n. 847/1929 c.d. legge matrimoniale;
- la l. n. 848/1929 sugli enti ecclesiastici;
- la l. n. 1159/1929 sui culti ammessi;
- la l. n. 121/1985 di esecuzione dell'Accordo di Villa Madama;
- la l. n. 228/1985 sul sostentamento del clero cattolico in servizio nella diocesi.

- **Diritto canonico:**

Esso può dirsi fonte del diritto ecclesiastico nella misura in cui viene richiamato dal diritto statale.

○ La **CEDU**:

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 che, in particolare, all'art. 9, così dispone: *“libertà di pensiero di coscienza ed di religione”* dispone che *“ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui”*.

○ **Fonti di matrice europea:**

- La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla religione (e i cui principi sono riconosciuti dall'art. 6 del TUE).
- Il TUE (in particolare, art. 2) ove sancisce il principio per cui l'unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani in una società caratterizzata dal pluralismo e dalla non discriminazione.
- Il TFUE (in particolare, art. 17) in virtù del quale l'Unione rispetta e non pregiudica lo *status* di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale.



Rileva in particolar modo l'attività della Corte Costituzionale che riguardo al fenomeno religioso ha avuto, infatti, un ruolo fondamentale con particolare riguardo alla tutela della libertà religiosa, di coscienza e di non discriminazione.

A titolo esemplificativo si possono citare, tra le tante, le sentenze: 11 aprile 1989 n. 203 sul principio di laicità; 18 ottobre 1995 n. 440 sul pluralismo confessionale e divieto di discriminazione tra i culti; 8 ottobre 1996 n. 336 in merito alla distinzione degli ordini religiosi; 13 novembre 2000 n. 508 sull'uguaglianza tra le confessioni religiose.

## METTITI ALLA PROVA

●○○○○ DIFFICOLTÀ BASSA

### 1) Quale è l'oggetto del diritto ecclesiastico e quali sono le caratteristiche principali di tale branca giuridica?

Il diritto ecclesiastico è quel ramo del sapere giuridico, più nel dettaglio del diritto pubblico, che comprende le norme che l'ordinamento giuridico emana col fine di regolare il fenomeno religioso nel suo complesso e i rapporti tra lo Stato e le varie confessioni religiose.

Il diritto ecclesiastico deve essere tenuto distinto dal diritto canonico, che comprende l'insieme delle norme che la Chiesa Cattolica adotta per regolamentare aspetti ad essa conferenti;

Deve essere altresì tenuto distinto dagli ordinamenti giuridici interni ad altre confessioni religiose.

Possiamo, senza dubbio, asserire che tale branca giuridica:

Non faccia parte del diritto internazionale, giacché esso racchiude esclusivamente norme si rivolgono a Stati ed organizzazioni da considerarsi quali enti sovrani;

Sia un ramo del diritto pubblico, dal momento che contempla diritti soggettivi di carattere pubblico appartenenti a persone fisiche o giuridiche che vivono nell'organizzazione statale;

Faccia parte del diritto interno, trattandosi di un complesso di leggi vigenti all'interno dell'ordinamento statale;

Non sia conosciuto in ogni ordinamento: invero, la materia del rapporto Stato-confessioni religiose è nel nostro ordinamento collocata per lo più nell'ambito del diritto costituzionale, afferente la disciplina relativa al divieto di discriminazioni in materia di credo religioso, alla libertà di coscienza, di culto, di associazione e riunione, tra le altre.

- Diritto pubblico;
- Diritto canonico;
- Stato confessionale;
- Stato teocratico;
- Stato laico.



●●●○○ DIFFICOLTÀ MEDIA

## 2) Quali sono le principali novità apportate con l'Accordo di Villa Madama al concordato del '29?

La stipula di un nuovo accordo per la revisione del concordato del 1929 sui rapporti tra lo Stato e la Chiesa si rese necessario per adeguare i Patti Lateranensi alle modifiche intervenute nel contesto giuridico, politico e sociale soprattutto in seguito all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

Tra le più importanti modifiche apportate con il nuovo concordato, si segnala, in primo luogo l'abrogazione formale del principio del confessionismo di Stato che emerge dal protocollo addizionale al nuovo concordato, che, infatti, in merito all'art. 1 chiarisce che *“Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano”*.

La nuova posizione dello Stato che da confessionale si pone come neutrale comporta altresì una maggiore autonomia della Chiesa che si manifesta anche nel riconoscimento della piena libertà della stessa nella nomina degli uffici ecclesiastici.

Ancora, significative sono le modifiche che si registrano con riguardo al matrimonio canonico: infatti, se l'art. 34 del concordato del '29 sanciva il carattere indissolubile del matrimonio, questo riferimento scompare e l'art. 8 dell'accordo di Villa Madama si limita a riconoscere allo stesso gli effetti civili, ribadendo peraltro i casi in cui la trascrivibilità non è comunque possibile, e dei quali la Santa Sede è chiamata a prendere atto.

Inoltre, viene meno la riserva di giurisdizione ecclesiastica in merito alla nullità del matrimonio.

Non meno significative sono le modifiche intervenute con riguardo all'istruzione religiosa: infatti, l'art. 9 del nuovo concordato prevede il diritto di non avvalersi dell'insegnamento della religione.

Si segnala, altresì, per quanto concerne il sostentamento del clero (una volta abolito l'antico sistema dei supplementi di congrua) la novità di cui alla L. 228/1985 – in attuazione della delega data con gli accordi di Villa Madama – che ha introdotto strumenti quali la possibilità di devolvere l'otto per mille alla chiesa cattolica oltre alla detraibilità dal reddito imponibile delle donazioni fatte a beneficio della Chiesa.



- Abolizione del confessionismo di Stato;
- Maggiore autonomia alla Chiesa;
- Abolizione della giurisdizione ecclesiastica esclusiva;
- Insegnamento non obbligatorio;
- Nuovi canali di sostentamento del clero.

●●●●● DIFFICOLTÀ ALTA

### 3) Quali ragioni portarono alla stipula dei Patti Lateranensi?

Dopo la proclamazione del Regno d'Italia, avvenuta nel 1861, era stata avviata una politica eversiva nei confronti del clero, sfociata nella emanazione delle leggi eversive, mediante le quali lo Stato aveva espropriato la Chiesa dell'enorme patrimonio dalla stessa accumulato. Inoltre, rimaneva irrisolta la c.d. questione romana che portò, poi, all'occupazione di Roma nel 1870 (attraverso la celebre breccia di Porta Pia), con conseguente annessione al Regno d'Italia delle relative province.

A ciò si aggiunse l'approvazione della legge delle guarentigie; ossia, un provvedimento legislativo emanato il 13 maggio 1871 dal Regno d'Italia col fine di regolamentare i rapporti tra lo Stato e la Chiesa. Dopo la proclamazione del Regno d'Italia, avvenuta nel 1861, era stata avviata una politica eversiva nei confronti del clero sulle prerogative del sommo Pontefice e della Santa Sede, e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa.

Tale legge non incontrò il favore della Santa Sede; ciò in quanto, avendo la stessa carattere unilaterale, il legislatore italiano avrebbe potuto modificare il contenuto agevolmente, senza alcuna garanzia per la Chiesa che, conseguentemente, non vedeva tutelata la propria posizione ed era pertanto desiderosa di ottenere garanzie per la propria libertà e per la sua posizione.

Con l'instaurazione del regime fascista si crearono le condizioni per giungere ad un accordo; infatti, essendo gli esponenti dello stesso, dal canto loro, alla ricerca di consensi profittarono delle suesposte esigenze della Chiesa per consolidare la loro posizione. Si arrivò, così, alla stipula dei Patti lateranensi che, regolamentando bilateralmente la posizione di due ordini distinti, e, ciascuno nel proprio ordine, sovrani, posero fine al lungo contrasto tra la Chiesa e lo Stato, dando vita allo Stato della Città del Vaticano e riconoscendo la personalità giuridica internazionale della Santa Sede.

- Leggi eversive;
- Questione romana;
- Legge delle guarentigie;
- Instaurazione del regime fascista.



# SCHEMA DI SINTESI

## Il diritto ecclesiastico

### **Definizione:**

ramo del diritto pubblico che regola il fenomeno religioso

### **Oggetto:**

rapporto tra lo Stato e le confessioni religiose

### **caratteri del diritto ecclesiastico:**

Distinto dal diritto canonico;

Distinto dall'ordinamento interno alle singole confessioni;

Ramo del **diritto pubblico**;

→ Libertà religiosa;

→ **Autonomia degli ordini (Stato-Confessioni religiose)**;

→ Pluralismo;

### **Stato e rapporto con le confessioni religiose:**

Stato **confessionale**: una religione proclamata religione di Stato;

Stato **teocratico**: autorità religiosa e temporale coincidono;

Stato **laico**: neutralità, autonomia e pluralismo confessionale.

– **Unità d'Italia**: religione di Stato;

– **Patti Lateranensi**: confermato lo Stato confessionale;

– **Accordo di Villa Madama**: affermazione principio di laicità.

### **Patti lateranensi**

Stipulati dal governo italiano e dalla Santa Sede **l'11 febbraio del 1929** presso il Palazzo del Laterano in Roma, composti da:

#### **Trattato:**

composto da 27 articoli, riconosce la **sovranità e l'indipendenza della Santa Sede**

#### **Concordato:**

composto da 45 articoli **regola i rapporti tra lo Stato italiano e la Santa Sede**

Viene risolta la questione romana e regolamentati i rapporti tra lo Stato italiano e la Santa Sede, ciascuno, nel proprio ordine, indipendente e sovrano:

